



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun-mer 8/12 gio 7.30/16 ven e sab 8/12

Trento, 16 marzo 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 9/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Ostello della Gioventù Giovane Europa.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

richiamato inoltre l'articolo 1, punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite al servizio di accoglienza offerta dall'Ostello della gioventù di Trento sito in Via Torre Vanga n. 11 il quale comporta in genere un notevole afflusso di persone provenienti anche da regioni limitrofe maggiormente contaminate dal virus COVID-19 e anche da altri Stati;

considerato che con deliberazione n. 103 di data 27 luglio 2000 il Consiglio Comunale ha riconosciuto il servizio offerto all'ostello della gioventù di Trento quale servizio pubblico e si è proceduto alla scelta del soggetto gestore mediante gara pubblica;

fatto presente che con determinazione del Dirigente nr. 28/57 di data 30/5/2019 è stata affidata la gestione dell'Ostello della Gioventù "Giovane Europa" di Trento sito in Via Torre Vanga n. 11, all'impresa individuale "Fait Eleonora" a seguito di procedura aperta per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione per la durata di anni due, salvo proroga di un ulteriore anno, con decorrenza dal 10.06.2019 al 09.06.2021;

considerato che l'Ostello risponde alla crescente domanda di un turismo sociale per i giovani, le scuole e le famiglie, con tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale;

ritenuto opportuno ricordare che l'ostello è una tipologia ricettiva extra-alberghiera che ha come obiettivo prioritario quello di garantire l'accesso a tutti, senza disuguaglianze e senza preclusioni a causa della propria cultura, provenienza o nazionalità, attraverso la condivisione degli spazi comuni e delle unità abitative che non possono pertanto essere concesse in via esclusiva al singolo ospite precludendo l'ospitalità ad altri;

fatto presente che strutturalmente l'ostello non permette, in relazione alla distanza sociale minima prevista dal decreto ministeriale DPCM 4 marzo 2020 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il più possibile il propagarsi del contagio da COVID-19, di garantire che vengano mantenute le disposizioni igienico-sanitarie prescritte;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

con effetto immediato e fino a revoca della presente la chiusura dell'Ostello della Gioventù Giovane Europa sito a Trento in Via Torre Vanga n. 11 e la sospensione del servizio di accoglienza ivi svolto;

d i s p o n e

che la presente ordinanza venga notificata tramite posta elettronica certificata al gestore dell'Ostello sig.ra Fait Eleonora (gayaproject@pec.it)

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all'autorità



giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

CC/cc

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- APSS - UO igiene e sanità pubblica
- Segreteria Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
- Servizio Attività sociali
- Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- FAIT ELEONORA